

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2038)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1967
(V. Stampato n. 1360)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 1967*

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Atti diretti a commettere genocidio).

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

Art. 2.

(Deportazione a fine di genocidio).

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 3.

(Circostanza aggravante).

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 5.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 6.

(Imposizione di marchi o segni distintivi).

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stes-

so è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7.

(Accordo per commettere genocidio).

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti previsti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto previsto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 8.

(Pubblica istigazione e apologia).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti previsti nel comma precedente.

Art. 9.

(Competenza per materia).

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, previsti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.